

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, ZANELLA, MANCIA, MERAVIGLIA,
PIERRI, MARNIGA e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1988

Provvidenze a favore di particolari categorie
di grandi invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Le proposte contenute nel presente disegno di legge, che sottoponiamo al vaglio critico e scrupoloso della vostra competenza, trovano la più ampia giustificazione nelle carenze, talune anche vistose, riscontrabili nelle norme vigenti nel campo della pensionistica di guerra, aggiornate con il disposto della recente legge 6 ottobre 1986, n. 656, «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»: diciottesimo e, per ora, ultimo di una lunga serie di provvedimenti emanati in materia nel quarantennio che ci separa dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale.

A ben guardare, di queste carenze era conscio anche lo stesso Parlamento, visto che, come risulta dal resoconto ufficiale della

seduta della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati in data 5 giugno 1986, nell'accingersi ad approvare il testo in esame della legge su menzionata, frutto di studiati aggiustamenti e compromessi con la copertura finanziaria, detta Commissione sentiva il dovere di insistere per votare all'unanimità l'ordine del giorno n. 0/3668/1/6, che raccoglieva le indicazioni per la soluzione dei principali problemi rimasti aperti. Significativi particolarmente appaiono, per il nostro assunto, i seguenti punti di questo ordine del giorno:

«6) aggiornare i criteri di classificazione di talune infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche e conferire la giusta rilevanza, ai fini della valutazione complessiva,

alle infermità insorte per interdipendenza o concausa da quelle pensionate;

7) rivedere le tabelle *F* ed *F-1* relative ai cumuli tenendo presente la reale incidenza di più infermità-su di uno stesso soggetto».

Dal canto suo anche il Governo riconosceva la fondatezza di queste specifiche istanze, manifestando per bocca dell'onorevole Ravaglia, al tempo Sottosegretario di Stato per il tesoro, la disponibilità ad accoglierle quanto meno come raccomandazioni.

Aggiungasi che l'orientamento del Parlamento, favorevole ad interventi sostanziosi a beneficio dei grandi invalidi di guerra, non era certamente occasionale; infatti nei criteri additati nell'articolo 1 della legge di delega al Governo n. 533, votata il 23 settembre 1981, leggiamo alle lettere *d*), *e*) ed *f*):

«*d*) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella *E* annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi;

e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella *E*, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

f) l'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse».

Del tutto coerente apparve, pertanto, il parere sfavorevole delle Camere sul merito del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attuativo di quella legge delega, in quanto recepiva ed attuava solo parzialmente i sopra enunciati obiettivi.

Diretta conseguenza fu la presentazione al Senato della Repubblica, nella successiva legislatura, dei disegni di legge n. 141, n. 705, n. 1145 e n. 1150, come reazione e costruttiva proposizione mirante a sanare i problemi di ingiustizia lasciati irrisolti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 già citato.

Le modifiche normative ed i miglioramenti

economici, che sostanziano il presente articolato, sono a favore di alcune particolari categorie di grandi invalidi di guerra, cui appartengono un gruppo ben individuato e circoscritto di militari ex combattenti e di cittadini civili, i più colpiti nel fisico dagli eventi bellici: si tratta, infatti, di soggetti portatori di più superinvalidità, coesistenti o meno con la cecità, ovvero affetti dalla privazione visiva (di per sè ascritta al numero 1) della lettera A) della tabella *E* - assegni di superinvalidità - annessa alla legge n. 656 del 1986) abbinata o alla perdita dell'udito o all'amputazione di arti. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi-amputati degli arti superiori, ciechi-amputati degli arti inferiori, cieco sordi, amputati dei quattro arti.

Nella gamma delle grandi invalidità esistono ed emergono situazioni drammatiche, talvolta di vera disperazione e crudeltà: soggetti nei confronti dei quali il *leitmotiv* della capacità al lavoro non ha senso, poichè il danno all'integrità fisica è tanto grave da comportare la totale perdita dell'autonomia personale e la completa dipendenza dall'altrui mercè.

Sono costoro un centinaio di soggetti su sessanta milioni di abitanti, divenuti per colpa della guerra relitti ridotti pressochè a vita vegetativa. Ed è da questa prigione, fatta non di sbarre ma di sofferenze, che i soggetti più gravemente colpiti lanciano la loro vibrata richiesta volta a sollecitarci a dare, in questa sede, finalmente piena attuazione al principio da noi stessi stabilito nel 1981 con l'approvazione della legge n. 533.

Le provvidenze che si propongono considerate nel loro insieme discendono dall'applicazione consequenziale e coerente di un criterio di valutazione dell'invalidità, innovante se pur non nuovo, cui sottende una «filosofia» che ci pare doveroso caldeggiare per la sua maggiore equità.

Il superamento del criterio di valutazione, attinente alla perdita della capacità lavorativa, è da sostituirsi con quello più realistico ed articolato che considera basilare il pregiudizio arrecato al bene primario ed insurrogabile della «salute», garantito soltanto dalla integrità psico-fisica.

Ciò costituisce un vero e proprio salto di

qualità, poichè tiene conto della «vita di relazione», nonchè della sfera emozionale e, più in genere, dei rapporti sociali.

Questa interessante tesi, che non può non far riflettere, è sostenuta con dovizia di argomentazioni in alcune pubblicazioni a tutti accessibili degli illustri professori di medicina legale dottor Antoniotti di Roma e dottor Introna di Padova. Dato acquisito dalle loro ricerche è il rilievo che la compresenza di una pluralità di minorazioni incide con affetti moltiplicativi del danno, nel complesso assai più grande che la somma aritmetica dei danni addotti dalle singole invalidità prese a sè stanti.

È evidente che questo assunto, in piena aderenza con l'asserito carattere risarcitorio di ogni assegno e voce del trattamento pensionistico di guerra (cfr. articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), esige che venga abbandonato e addirittura ribaltato il criterio attualmente purtroppo applicato, che attribuisce ad una seconda e terza superinvalidità o infermità, coesistenti con la prima, un valore secondario ai fini economici, inferiore a quello conferito per la medesima invalidità presente da sola in un soggetto per il resto sano.

Soffermiamoci per un momento sul concetto precedentemente toccato per rilevare che l'effetto moltiplicatore del danno dalle pluriminorazioni risulta tanto più marcato e palese qualora alla perdita, anatomica o funzionale, di un organo e/o apparato venga ad abbinarsi quella di organi e/o apparati deputati a svolgere funzione vicariante o di supplenza. Anche se non ne vengono tratte le giuste conseguenze pratiche, alla legislazione vigente non è estraneo questo principio poichè si legge nell'ultimo comma della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E, riportati alla fine della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, quanto segue: «Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, eccetera, in caso di cecità assoluta e permanente)».

Tale esplicitazione chiarisce ulteriormente il contenuto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, «Perdita totale o parziale dell'organo superstite».

Dalle considerazioni esposte si deve inferire che l'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista a favore dei grandi invalidi di guerra (la cui maggiorazione per le diverse categorie viene richiesta in questo disegno di legge con motivazioni puntualizzate articolo per articolo) rappresenta in ogni caso uno strumento di natura risarcitoria, certamente non accessorio, finalizzato a risarcire non tanto il danno e l'integrità fisica, quanto la perdita totale o la grave compromissione dell'autonomia nella vita relazionale e persino dell'autosufficienza personale, che immanabilmente vengono a prodursi in presenza di gravi e combinate minorazioni.

Integrità fisica, autosufficienza personale, pienezza della vita di relazione, concorrendo ad assicurare la libertà della persona umana, ne costituiscono - ci si passi la ulteriore sottolineatura - aspetti peculiari e prerogative essenziali assai più del fattore «capacità lavorativa»; la loro compromissione, nei casi più gravi, riduce l'esistenza ad una sorta di sopravvivenza vegetativa ove non soccorra un costante aiuto esterno.

Articolo 1. - Torniamo ad esaminare un problema, quello dell'adeguamento automatico, che nella legge 6 ottobre 1986, n. 656, non trovò una soddisfacente soluzione nonostante sussistesse la chiara volontà di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, avanzata con un apposito emendamento e ribadita altresì da un susseguente ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

In questa sede veniamo a riproporre lo stesso argomento con una soluzione diversa, che dovrebbe consentire anche l'espressione favorevole del Governo poichè comporta una spesa modesta e, oltretutto, senza provocare automatismi riflessi.

Dobbiamo sottolineare che non si propone un nuovo istituto, ma l'estensione di quello in vigore all'unica voce rimasta esclusa dal meccanismo previsto dall'articolo 1 della leg-

ge citata, vale a dire dell'assegno aggiuntivo che, proprio in forza della disposizione in parola, annualmente si matura.

Tale assegno, a nostro avviso, fa parte integrante del trattamento pensionistico, come del resto è stato considerato dal Governo e dal Parlamento, che, con la legge citata, lo ha conglobato fino alla misura maturata al 31 dicembre 1984.

Così proponendo, le pensioni di guerra potranno avere un recupero di potere d'acquisto pari a quello che i dipendenti dell'industria, per l'effetto di conquiste contrattuali e dell'incremento della contingenza, annualmente acquisiscono sulle retribuzioni.

Tanto affermiamo poichè per ora la percentuale, che si ricava dai miglioramenti retributivi conseguiti nell'anno precedente dai dipendenti dell'industria, non trova rispondente ed adeguata traduzione sui trattamenti pensionistici di guerra proprio perchè calcolata su una base costante e non rivalutata.

Articolo 2. - Per quanto attiene alla tabella *E* e all'articolo 2 della presente proposta ad essa propedeutico, va detto che la stessa fissa la misura dell'assegno di superinvalidità riconosciuto ai grandi invalidi secondo una graduazione decrescente del 10 per cento dalla lettera A) alla lettera H), in ragione del grave danno apportato all'integrità fisica e alla salute con conseguente perdita della capacità lavorativa.

Si propone inoltre che l'assegno integrativo previsto per gli invalidi di prima categoria sia pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto per la lettera H).

Gli aumenti prodotti dalla tabella *E* riguardano circa 23.000 grandi invalidi.

Rimanendo nell'area della tabella *E* e come sua appendice, veniamo ora ad illustrare le ragioni che ci hanno indotto a proporre l'introduzione, con l'articolo 2, di un assegno integrativo dell'assegno di superinvalidità della tabella *E* denominato «assegno sensoriale». Esso consiste in una simbolica maggiorazione dell'assegno di superinvalidità, da attribuirsi però solo ed esclusivamente nel caso di perdita totale della vista e dell'udito non essendo queste menomazioni per il complesso di inconvenienti valutabili alla stregua delle altre invalidità.

È palese a tutti come la mancanza di funzioni di uno di tali sensi, e della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi di ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito di una gamma infinita di stimolazioni veicolate, con compromissioni nell'area delle sensazioni e delle emozioni tali da determinare turbamento e squilibri a livello dell'immaginazione e della creatività, nonchè disturbi nella capacità espressiva in genere.

I valori dell'estetica visiva o di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi, e si intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio, che nasce e si alimenta nel continuo ed inevitabile raffronto della realtà presente con quella cristallizzata nel cantuccio dei ricordi ormai lontani.

Ed è a questo disagio di natura chiaramente psicologica - sofferto da chi non fruisce più di gran parte dei messaggi provenienti dall'ambiente (belli o brutti, dolci o amari, non importa) - che va attribuita una qualche valenza di risarcimento a compensare una dimensione della vita più completa e vera, non circoscritta nell'area di una visione materialistica, in cui l'uomo viene valutato solo ai fini della capacità di produrre proficuo lavoro. E quindi ribadiamo, con convinzione, come l'assegno di superinvalidità e l'assegno sensoriale riassumano la loro natura nel carattere e nella funzione risarcitoria: il primo, per le gravi lesioni all'integrità fisica contemplate nella tabella *E* e, il secondo, per le turbe intrinseche alla sfera della psiche come effetti collaterali dovuti alla mancanza assoluta dei sensi gerarchicamente più importanti, la vista e l'udito.

Articolo 3. - Con questo articolo si propone, in primo luogo, l'estensione della speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della più volte citata legge n. 656 del 1986, oltre agli abituali beneficiari, anche ad altri soggetti colpiti da una seconda superinvalidità, di cui alle lettere A) e A-bis) della tabella *E*, senza dubbio bisognevoli di una uguale appropriata assistenza (amputati ai quattro arti, fino al limite delle

due mani e dei due piedi insieme, ciechi, paraplegici, ciechi mentali, cieco-sordi assoluti). A proposito di questi ultimi non è inutile sottolineare la situazione di tragico isolamento in cui essi versano, isolamento prodotto non da barriere architettoniche, bensì da buio e silenzio, ossia di privazione di qualsiasi forma di comunicazione proveniente dal mondo esterno; se ne trae che l'assistenza o meglio gli assistenti assurgono ad unico veicolo di tali comunicazioni e messaggi, interpreti indispensabili di una realtà circostante sinistramente ignota. Giova al riguardo richiamare quanto in precedenza accennato sul moltiplicarsi del danno, ove venga a mancare la funzione o l'apparato vicariante: in questo caso l'udito rispetto alla vista. Non solo questi soggetti (venti persone circa) sono stati privati dei sensi più belli e utili della vita, la vista e l'udito, ma gravano su di essi anche la perdita o il disturbo grave e permanente della favella e disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico, tanto da doverli assistere minuto per minuto nell'arco della loro esistenza.

In secondo luogo, si chiede l'elevazione di questa speciale indennità aggiuntiva a lire 5 milioni mensili, onde possa garantirsi una assistenza continuativa, 24 ore su 24, mediante l'avvicendamento indispensabile di quattro persone; ciò è possibile per la dichiarata cumulabilità con la indennità di assistenza e di accompagnamento, e relative integrazioni, sostitutiva degli accompagnatori militari, prevista dall'articolo 3 della legge n. 656 del 1986.

Per le enormi difficoltà che parimenti incontrano e per la conseguente esigenza di gradualità nel trattamento, si intende inoltre introdurre detto assegno aggiuntivo, per un importo dimezzato, pari cioè alla misura attuale di lire 2.500.000, a favore di soggetti privi della vista affetti altresì da una seconda superinvalidità, precisamente dalle lesioni gravi contemplate al numero 1 della lettera B) della tabella E o dalla amputazione di almeno due arti.

L'onere che si prevede per il complesso delle provvidenze di questo articolo è certamente modesto, trattandosi di un numero di casi inferiore al centinaio, soggetti tutti ricavanti il solo cospite di sostentamento per sé e le proprie famiglie dalle pensioni di guerra.

Articolo 4. - Con quanto richiesto in questo articolo si intende dare un giusto riconoscimento a qualche centinaio di soggetti (forse non più di trecento), affetti da cecità assoluta e permanente, che per essere altresì colpiti dalla grave mutilazione di un arto (gamba, mano e/o più dita di essa) oppure dagli effetti invalidanti di una ipoacusia superiore al 90 per cento subiscono gli effetti di per sé già pesanti e condizionanti di tale *status* ben più accentuato rispetto agli altri appartenenti alla medesima categoria.

Con la diversificazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento a loro favore si vengono a ripristinare delle differenze nel trattamento pensionistico a vantaggio esclusivo di ciechi sottoposti alle palesi maggiori difficoltà che la combinazione di due invalidità (cecità e quasi sordità, cecità ed amputazione di un arto) comporta.

Che non esistano, infatti, remore di ordine giuridico circa tale esigenza di differenziazione è attestato dalla constatazione che in passato vi si era data concretezza economica con soluzioni diverse, che interventi legislativi successivi hanno poi ingiustamente vanificato; ciò senza voler mettere in discussione le ragioni che hanno portato all'allineamento di tutti i ciechi di guerra, indistintamente, alla lettera A) della tabella E, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Lo strumento indicato per attuare la suddetta differenziazione non viene oltretutto a stravolgere nessun meccanismo pensionistico. Si tratta semplicemente di elevare a lire 2.500.000 mensili l'importo degli assegni a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, esclusivamente a favore dei soggetti con i requisiti descritti, ponendo il loro trattamento ad un livello superiore a quello di chi è affetto dalla cecità, con altre mutilazioni inferiori o invalidità aggiuntive; infatti per questi ultimi la cifra viene elevata a lire 2.000.000. Ai contributi già citati dei cattedratici professor Antoniotti e professor Introna, aggiungiamo i lavori del professor Mantero di Savona, luminare della chirurgia della mano. È da essi sottolineato (vedasi anche quanto riferito nell'introduzione) come, in aggiunta all'*handicap* nell'autonomia personale comune a tutti i ciechi, gli

individui gravati dall'ulteriore *deficit* anche di una sola mano incontrino seri problemi persino nella sfera delle attività pratiche quotidiane (cura della persona, vestirsi, eccetera). Il professor Mantero da parte sua rileva quanto limitate siano le prestazioni delle protesi, non in grado certamente, nel caso specifico dell'amputazione della mano, di surrogare le delicate funzioni proprie della sensibilità tattile.

Articolo 5. - Nell'articolo 5 si è voluto introdurre un nuovo principio nella pensionistica di guerra: una quattordicesima mensilità, che la quasi totalità dei lavoratori italiani già percepisce, per effettuare le particolari cure climatiche e termali che, per la loro salute, necessitano ai grandi invalidi di guerra provati sotto il peso delle loro mutilazioni che durano da più di un quarantennio.

Articoli 6, 7 e 8. - I susseguenti articoli 6, 7 e 8 vanno esaminati e commentati in blocco unitamente alle allegate tabelle *F* e *F-1* nella nuova stesura che vi fa da riscontro, in quanto affrontano il campo non facile dei cosiddetti «cumuli»: ossia assegni spettanti per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

La tabella *F-1* (Determinazione del trattamento dovuto per il complesso di più infermità inferiori alla prima categoria) anzitutto stabilisce, in maniera più razionale e per quanto possibile oggettiva, quale deve essere la categoria risultante dal complesso - si potrebbe dire dalla loro fusione - delle invalidità coesistenti. Questi criteri, più favorevoli degli attuali anche per l'eliminazione delle frazioni di categoria intermedie, nonché i nuovi importi fissati nella tabella *F* (Assegno di cumulo di infermità), tengono naturalmente conto della reale incidenza di più infermità (gravi o meno gravi che siano) su di uno stesso soggetto. Attraverso il conferimento di un assegno di cumulo più consistente si viene a dare, ad esempio, la giusta rilevanza alla perdita totale dell'udito, quando si accompagna alla cecità, per la accertata interdipendenza fra esse.

Senza addentrarci nei dettagli, si propone di elevare tutti gli assegni di cumulo in godimen-

to ampiamente sottovalutati, adottando, come parametro di riferimento, la misura dell'importo liquidato per l'infermità aggiuntiva presa a sè stante, aumentata di una certa percentuale. In sintesi, questo aumento traduce in termini economici il principio, più volte avallato, dell'effettivo moltiplicatore del danno causato da più minorazioni coesistenti, sicchè la somma di due invalidità su uno stesso soggetto non può essere una semplice somma aritmetica, ma quest'ultima aumentata di una certa percentuale.

Riconoscere ciò non costituirebbe un dato del tutto nuovo per la pensionistica di guerra: in effetti, con la legge 28 luglio 1971, n. 585, l'assegno di cumulo, di cui trattasi, veniva maggiorato rispetto a quello della pari categoria cui era ascritto il soggetto altrimenti integrato. È da presumere che la successiva inversione di tendenza nella legislazione sia da attribuire più che altro a motivi di bilancio, se non al malvezzo di polverizzare la distribuzione dei fondi stanziati.

Sui primi quattro cumuli della tabella *F*, dove gravano due superinvalidità sullo stesso soggetto, fino ad ora si è legiferato facendo dei calcoli del tutto sommari, tanto da considerare la gravità del danno di un soggetto che ha riportato due superinvalidità, una ascritta alla lettera *A*) e l'altra ascritta alla lettera *H*) della tabella *E*, al pari di quella di un altro soggetto che ha riportato due superinvalidità, una ascritta alla lettera *G*) e l'altra ascritta alla lettera *H*) della tabella *E*.

Un atto doveroso, quanto coraggioso, s'impone quindi: l'abbandono cioè di alcuni concetti e criteri valutativi che hanno fin qui sovrainteso all'invalidistica di guerra, sulla scorta di studi eseguiti dagli illustri clinici già citati. Il loro pensiero infatti - per la cronaca espresso in pubblicazioni a tutti accessibili - volge e ci orienta verso una visione realistica e più articolata delle invalidità coesistenti in caso di due superinvalidità, visione che tiene conto del danno apportato al bene prezioso e incommensurabile dell'integrità fisica.

Articolo 9. - La classificazione più favorevole qui proposta per il combinarsi delle amputazioni considerate, per le quali si suggerisce la promozione, si fa per dire, in una delle fasce

mediane della superinvalidità, scaturisce anch'essa dal contesto delle argomentazioni svolte. La medicina legale ne è evidentemente il logico supporto, dovendosi ritenere assai delimitata la funzione delle due sole dita superstiti.

Articolo 10. - I ciechi di guerra per fatti di guerra o per servizio, i mutilati ascritti alla tabella E, lettere A), A-bis) e B), annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono spesso affetti da gravi invalidità aggiuntive riguardanti la deambulazione, tanto che per essi l'automobile è diventata un mezzo di spostamento irrinunciabile.

Come è noto, i grandi invalidi e mutilati di guerra sono quelli più dolorosamente colpiti proprio nelle loro possibilità di comunicazione e di spostamento. Per tali superinvalidi, i più fortemente limitati nelle possibilità di comunicazione, di spostamento e di godere di una normale vita di relazione, l'uso del telefono e dell'automobile si rivela assolutamente indispensabile e costituisce un ausilio insostituibile. Anche l'abitazione nella quale trascorrono la maggior parte della loro vita deve essere messa in condizioni tali da non presentare ostacoli o costituire impedimenti per la loro esistenza. Con l'articolo 10 si provvede, appunto, a soddisfare queste esigenze; riteniamo peraltro che l'adozione delle misure in esso previste sia un doveroso intervento che permetterà al nostro Stato di allinearsi con gli altri Stati europei, nei quali provvedimenti analoghi sono operanti da sempre.

I soggetti beneficiari di questo provvedimento sono stati ridotti in tali condizioni da una guerra feroce, quindi la società non può non andare incontro alle loro esigenze.

Questi soggetti sono circa 3.000 e - credeteci - in moltissimi casi per costoro non si sa se la condanna a vivere sia migliore della condanna a morte; e non bisogna addurre il motivo banale che se si concede a loro poi bisogna concedere anche ad altre categorie. Infatti per altri grandi invalidi già si è legiferato in tal senso: ad esempio, con la legge 9 aprile 1986, n. 97, che prevede la riduzione dell'IVA dal 18 per cento al 2 per cento per l'acquisto di una automobile da parte di

possessori di patente di categoria F, e con la legge 11 febbraio 1980, n. 19, che prevede un contributo *una tantum* per l'abbattimento delle barriere architettoniche della loro abitazione per i paraplegici per causa di servizio. Quindi non si vede per quale motivo non si debbano estendere anche ai grandi invalidi di guerra di cui trattasi i benefici di queste leggi.

Articolo 11. - Con il presente articolo si vuole ribadire la ininfluenza di tutti i trattamenti pensionistici di guerra ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, e in ogni altro caso in cui il reddito abbia comunque rilevanza.

Articolo 12. - Pare del tutto ragionevole prevedere, con scadenza triennale, una trattativa tra il Governo ed i rappresentanti di tutte le categorie interessate, in vista di una eventuale revisione dei trattamenti pensionistici di guerra.

Deve giudicarsi quanto meno legittima, infatti, l'esigenza di una consultazione circa la destinazione degli avanzi di bilancio che di anno in anno, sicuramente, purtroppo, si determineranno sul relativo capitolo di spesa per la chiusura di un certo numero di partite a causa della premorienza degli invalidi di guerra beneficiari.

Articolo 13. - Nell'avviarci verso la conclusione non sembra inopportuno far rilevare che il netto divario in termini monetari all'interno del trattamento pensionistico di guerra, che va ad accentuarsi nei confronti delle altre categorie di invalidi di guerra (si badi: non di grandi invalidi) comprese tra la seconda e l'ottava, trova un correttivo non trascurabile nel dato di fatto indiscutibile che le suddette categorie meno colpite hanno fruito e fruiscono di altri benefici indiretti sostanziali, quali l'assunzione al lavoro grazie al collocamento obbligatorio ed i susseguenti vantaggi particolari di carriera e di prepensionamento, previsti nella legge 24 maggio 1970, n. 336.

Elemento non irrilevante è altresì la convinzione che i miglioramenti economici non possano costituire appiglio o precedente per rivendicazioni o salti in avanti per altre categorie, stanti sia il preciso ed oggettivo

riferimento tabellare sia le circostanziate motivazioni che solo li legittimano.

La decorrenza fissata per tutte le provvidenze proposte è quella del 1° gennaio 1987, anche per tenere nel dovuto conto il su ricordato ordine del giorno della Camera del 5 giugno 1986, che impegnava il Governo «a prevedere, già in fase di predisposizione della legge finanziaria 1987, lo stanziamento di fondi che consentano, a quarant'anni dalla Costituzione della Repubblica, l'accoglimento delle legittime aspirazioni dei mutilati ed invalidi di guerra e la realizzazione di un definitivo e conclusivo riordino della materia».

Onorevoli senatori, se capissimo pienamente l'importanza di dare una soluzione definitiva ai problemi finanziari di questa particolare categoria di grandi invalidi di guerra più amaramente colpiti, invece di effettuare, come nel passato, uno sbriciolamento continuo di centinaia e centinaia di miliardi con l'intento di accontentare, scontentando nel contempo,

tutti, risolveremmo al 99 per cento la problematica pensionistica di guerra.

La spesa complessiva, per l'insieme degli effetti economici, è valutabile intorno a lire 65 miliardi; si tratta di meno del 4 per cento dell'onere globale rappresentato per il Tesoro da tutte le partite delle pensioni dirette ed indirette. Si suggerisce di reperire la copertura occorrente attingendo ai risparmi ed ai residui che senza dubbio annualmente si producono nel capitolo relativo per la scontata premorienza di un numero non insignificante di soggetti aventi diritto alla pensione di guerra (per la maggior parte in età assai avanzata).

Nella persuasione di aver fornito materiale sufficiente per una riflessione non superficiale ed uno studio attento dei problemi prospettati, concludiamo questa illustrazione facendo di nuovo appello alla scrupolosità ed alla responsabile consapevolezza dei rappresentanti del popolo per una serena discussione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656)

1. Dal 1° gennaio 1987, a modifica di quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, l'adeguamento ivi previsto si applica, oltre che agli importi dei trattamenti indicati nel comma 2 dell'articolo stesso, anche all'importo degli assegni aggiuntivi di cui al medesimo comma 2.

Art. 2.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi)

1. L'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (Assegni spettanti ai grandi invalidi). - 1. In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nell'annessa tabella E hanno diritto ad un assegno per superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

2. Ai grandi invalidi ascritti alla tabella E affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari al 50 per cento dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

3. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo in misura pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H) della tabella E».

Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra grave invalidità)

1. L'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra grave invalidità)*. - 1. In favore dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra superinvalidità contemplata nelle lettere A) ed A-bis) della tabella E o dalla sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico di cui alla lettera H), numero 3, nonchè ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva non reversibile, nella misura di lire 5.000.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa nella misura di lire 2.500.000 mensili ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla invalidità contemplata al numero 1 della lettera B) o da uno dei complessi di amputazione contemplati nelle successive lettere C), D), E), F) e G) dell'annessa tabella E.

3. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e relativa integrazione, prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1».

Art. 4.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

1. I commi quinto e sesto dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituiti da ultimo dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:

«La misura dell'integrazione di cui al comma precedente, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita dal 1° gennaio 1987:

a) in lire 2.500.000 mensili per gli ascritti alla lettera A), numero 1, che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori fino al limite della perdita delle due mani o dei due piedi oppure la sordità bilaterale assoluta e permanente o alterazioni dell'apparato uditivo contemplate nella seconda e terza categoria della tabella A oppure la perdita funzionale di un arto o uno dei casi di amputazione contemplati nelle prime tre categorie della tabella A oppure quando la seconda infermità o mutilazione delle categorie di cumulo è vicariante e in rapporto sinergico con una superinvalidità primaria, ovvero che per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e per gli ascritti alla lettera A), numero 2;

b) in lire 2.000.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 3 e 4, secondo e terzo alinea, della lettera A);

c) in lire 1.500.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis).

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis), numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 1.000.000 dal 1° gennaio 1987».

Art. 5.

(Quattordicesima mensilità)

1. Ai grandi invalidi di guerra di prima categoria con o senza superinvalidità di cui alla tabella E, per le particolari cure che necessitano nei mesi estivi, viene corrisposta

una quattordicesima mensilità completa da erogarsi nel mese di giugno di ciascun anno.

Art. 6.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)

1. L'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra)*. - 1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

2. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima l'assegno per cumulo di cui al comma 1 viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata.

3. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, per il cui complesso non si configuri una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dalla annessa tabella F.

4. Qualora alla cecità si accompagni la sordità bilaterale organica e permanente verrà corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F».

Art. 7.

(Trattamento complessivo e assegno di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra)

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Trattamento complessivo e assegno di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).* - 1. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla seconda all'ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento pensionistico risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla tabella F-1 allegata alla presente legge».

Art. 8.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità)

1. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente comma:

«Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante della invalidità principale».

Art. 9.

(Modifiche ed integrazioni alle tabelle E, F e F-1 allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

1. Le tabelle E, F, e F-1 allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituite dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 10.

(Provvedimenti sociali)

1. I ciechi di guerra per fatti di guerra o per servizio e i mutilati ascritti alla tabella E, lettere A), A-bis) e B), allegata al testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono esentati dal pagamento della tassa di possesso di una autovettura di loro proprietà e dal pagamento dell'IVA all'atto dell'acquisto, che dovrà avvenire a distanza di due anni dal precedente, usufruiscono dell'esenzione dalle tasse sui carburanti e sono esentati anche dal pagamento dei pedaggi autostradali nell'ambito nazionale, mediante una tessera speciale rilasciata dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dei trasporti e con l'ANAS.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì esentati dal pagamento delle tariffe telefoniche per conversazioni e servizi, fermi restando gli oneri ordinari per canoni di abbonamento e contributi di impianto.

3. Ai soggetti ascritti alle lettere A), A-bis) e B) della tabella E di cui al comma 1 si eroga la somma di lire 80.000.000 *una tantum* per abbattere e per modificare tutte le barriere architettoniche esistenti nella propria abitazione per meglio favorire la degenza abitativa.

Art. 11.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici)

1. Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a titolo di assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono, nè ai fini fiscali, nè ai fini previdenziali o assistenziali, nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

Art. 12.

(Consultazione triennale)

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle Associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica, allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 65 miliardi per l'anno 1988, si provvede con le somme iscritte al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA E
(articolo 9)

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

- 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finchè dura tale trattamento.

(Annue: lire 24.000.000)

A-bis)

- 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: lire 21.600.000)

B)

- 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: lire 19.200.000)

C)

- 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione di un apparecchio di protesi.

(Annue: lire 16.800.000)

D)

- 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: lire 14.400.000)

E)

- 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
- 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
- 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
- 4-bis) Perdita anatomica o funzionale di una mano unita alla perdita o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra.
- 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedano trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sempre che tali alterazioni apportino profondi turbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: lire 12.000.000)

F)

- 1) Perdita di una mano e di due piedi insieme.
- 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
- 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
- 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
- 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

- 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi turbamenti alla vita organica e sociale.
- 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: lire 9.600.000)

G)

- 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 4) Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.
(Annue: lire 7.200.000)

H)

- 1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagna alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: lire 4.800.000)

TABELLA F
(articolo 9)

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B .	L. 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A, A-bis e B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E, F, G, H	» 21.000.000
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere C e D, oppure una contemplata nelle lettere C e D e l'altra contemplata nelle lettere E, F, G, H	» 18.000.000
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere E, F, G, H ..	» 16.000.000
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A .	» 10.414.150
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	» 7.266.800
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	» 6.459.530
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	» 5.653.180
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	» 4.844.980
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	» 4.037.780
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	» 3.239.200
Per una seconda infermità dell'ottava categoria della tabella A	» 2.421.900

TABELLA F-1
(articolo 9)DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER IL COMPLESSO
DI PIÙ INFERMITÀ INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA

Categoria	Ottava	Settima	Sesta	Quinta	Quarta	Terza	Seconda
Seconda	1 ^a	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	1 ^a + 4 ^a	1 ^a + 3 ^a
Terza	2 ^a	1 ^a	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a	1 ^a + 6 ^a	1 ^a + 5 ^a	
Quarta	3 ^a	2 ^a	1 ^a	1 ^a + 8 ^a	1 ^a + 7 ^a		
Quinta	4 ^a	3 ^a	2 ^a	1 ^a			
Sesta	5 ^a	4 ^a	3 ^a				
Settima	6 ^a	5 ^a					
Ottava	7 ^a						